

Verbale della seduta riservata del 30/04/2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di aprile, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara, così composto:

- dott.ssa Giuliana Cordani, titolare della P.O. "Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici" della Provincia di Piacenza, in veste di Presidente/Soggetto Valutatore della documentazione amministrativa;
- dott.ssa Ramona Burgazzi, dipendente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in veste di Segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrattare n. 58 del 05/02/2020, la Responsabile del Servizio "Appalti, Contratti ed Espropri" del Comune di Carpaneto Piacentino (PC) ha disposto l'indizione di una procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo "*Costruzione di nuova palestra polifunzionale a servizio del polo scolastico del capoluogo di Carpaneto Piacentino. CUP B98B18033690001*", demandandone l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e della convenzione sottoscritta fra i due Enti;
- con la medesima determinazione a contrattare sono stati approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis del D.lgs n. 50/2016;
- il valore dell'appalto è pari a € 501.623,84 al netto di I.V.A., di cui € 9.617,52 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- la gara è stata pubblicata sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" in data 19/02/2020;
- alla procedura si applica la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, che consente – fino al 31 dicembre 2020 -l'applicazione dell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici anche ai settori ordinari, si è proceduto all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;
- il disciplinare di gara fissava per il giorno 05/03/2020 alle ore 18:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte;
- entro tale termine sono pervenute n° 2 offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:
 1. "MARTINOTTI PREFABBRICATI S.R.L.", con sede a Mantova (MN);
 2. Raggruppamento Temporaneo fra le imprese "PAVER COSTRUZIONI S.P.A." con sede a Piacenza (PC) ed "EDIL LOSA S.R.L.", con sede a Gragnano Trebbiense (PC);
- è stato redatto il verbale della seduta pubblica virtuale del 06/03/2020, durante la quale il seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa del Raggruppamento aggiudicatario, per il quale si è reso necessario attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio, per le motivazioni riportate nel verbale della seduta di gara;
- la nota di attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio è stata inviata a mezzo SATER con nota registro n° PI077788-20 del 13/03/2020, fissando, quale termine perentorio per il riscontro, le ore 18:00 del 18/03/2020;
- la nota di riscontro al sub-procedimento di soccorso istruttorio è stata acquisita al registro SATER al n° PI081342-20 del 18/03/2020;
- in data 19/03/2020 si è tenuta una seduta riservata di gara, di cui si è redatto verbale, dove il seggio di gara ha esaminato quanto trasmesso dall'aggiudicatario proposto e ha constatato che il medesimo ha inviato le dichiarazioni richieste nella nota di attivazione del soccorso entro i termini prescritti;
- in data 19/03/2020 tramite il sistema SATER è stata data comunicazione agli operatori economici concorrenti della convocazione per il giorno 20/03/2020, della seduta pubblica virtuale per dare atto

dell'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio e per la trasmissione del verbale di esame della documentazione pervenuta nell'ambito di tale sub-procedimento;

- è stato redatto il verbale della seduta pubblica virtuale del 20/03/2020, durante il quale il seggio di gara ha assegnato lo stato di "ammesso" al Raggruppamento Temporaneo fra le imprese "PAVER COSTRUZIONI S.P.A." ed "EDIL LOSA S.R.L.";
- con Determinazione n. 165 del 27/03/2020, la Responsabile del Servizio "Appalti, Contratti ed Espropri" del Comune di Carpaneto Piacentino (PC) ha disposto:
 - l'approvazione dei verbali delle sedute di gara esperite dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, per l'affidamento dei lavori in argomento;
 - l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo fra le imprese "PAVER COSTRUZIONI S.P.A." (C.F./P.I.: 00870620333), con sede a Piacenza (PC) – Strada di Cortemaggiore n. 25, in veste di mandataria ed "EDIL LOSA S.R.L.", (CF/P.I.: 01503500330), con sede a Gragnano Trebbiense (PC) -Località Piscine n. 1, in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso dell'11,586%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 435.002,47 oltre a € 9.617,52 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;
- nell'ambito dei controlli effettuati dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Piacenza in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, sono stati acquisiti – tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – i certificati del Casellario Giudiziale relativi ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. appartenenti ai due operatori economici raggruppandi e dai quali è emersa, a carico di alcuni soggetti, la presenza di sentenze per reati non dichiarati in sede di gara;
- l'omissione da parte dell'operatore economico concorrente della dichiarazione di sussistenza di sentenze, anche relative a fatti ed atti imputabili alle persone fisiche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni, che vengano successivamente accertate dalla Stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti, è considerata causa di esclusione per omissione di informazioni dovute, ciò ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettere c-bis) del medesimo decreto legislativo;
- pertanto, nel caso specifico, l'omessa dichiarazione di sussistenza di sentenze di condanna da parte dell'impresa mandataria "PAVER COSTRUZIONI S.p.a." è rilevante ai fini dell'esclusione in quanto trattasi di omissione di informazione dovuta;
- la Stazione Unica Appaltante Provincia di Piacenza ha provveduto a comunicare l'esclusione dalla procedura al raggruppamento temporaneo aggiudicatario tra "PAVER COSTRUZIONI spa" e "EDIL LOSA srl" mediante comunicazione inserita sulla piattaforma Sistema per Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER), come da nota Registro di Sistema n° PI100732-20 in data 09.04.2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il seggio di gara prende atto:

- della Determinazione n. 227 del 23/04/2020 del Comune di Carpaneto Piacentino, con la quale la responsabile del Servizio "Appalti, Contratti ed Espropri" ha disposto la revoca dell'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo fra le imprese "PAVER COSTRUZIONI S.P.A.", in veste di mandataria ed "EDIL LOSA S.R.L.", in veste di mandante, trasmesso con posta elettronica certificata in data 24/04/2020 e acquisito al protocollo provinciale al n. 9849 in pari data;
- che in data 20/04/2020, è pervenuta una nota tramite posta elettronica certificata, acquisita al protocollo provinciale al n. 9457, avente ad oggetto "*PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DI CARPANETO PIACENTINO, CUP: B98B18033690001, CIG: 820069646C. Richiesta d'intervento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 diretto ad annullare/revocare il provvedimento di esclusione alla procedura di gara comunicato della società Paver Spa in data 09.04.2020*", da parte della mandataria "Paver Costruzioni S.p.A.", recante istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione.

Esaminate le argomentazioni addotte a motivazione dell'istanza presentata dal Raggruppamento guidato dalla ditta "Paver Costruzioni S.p.A.", il seggio di gara, una volta esperiti gli approfondimenti giurisprudenziali in materia, conclude quanto di seguito esposto.

L'esclusione della ditta è stata comminata non ai sensi della ritenuta rilevanza, ai fini dell'art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, delle condanne penali irrogate, bensì per la mancata indicazione di dette condanne, costituente di per sé autonoma causa di esclusione, comportando l'impossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente l'affidabilità del concorrente (Consiglio di Stato, Sez. V[^], 7 gennaio 2020, n.70).

I contenuti delle sentenze non dichiarate meritavano di essere sottoposte al vaglio della stazione appaltante, per consentirle un'adeguata valutazione dell'integrità e dell'affidabilità del concorrente; l'omissione è, pertanto, rilevante in senso escludente in quanto trattasi di omissione di informazione dovuta, sanzionabile con l'esclusione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Si richiamano, di seguito, il disposto dal Disciplinare di gara e delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6, secondo cui:

- *"l'omissione della dichiarazione di sentenze – anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 80 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale) verranno considerate causa di esclusione per omissione di informazioni dovute, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c-bis e f-bis del Codice."* (dal Disciplinare di gara, paragrafo 25 "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio"),
- *"È rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione."* (Linee Guida Anac n.6, paragrafo 4.2).

Si riporta, inoltre, di seguito, quanto affermato, a proposito, da copiosa giurisprudenza:

- *"il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della Stazione Appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi. La condotta omissiva in sé assume rilevanza per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore e non soltanto l'oggetto dell'informazione omessa"; "le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all'amministrazione per valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (nei termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2018 n. 5142; 25 luglio 2018 n. 4532; 11 giugno 2018 n. 3592), sicché deve ritenersi che il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi"* (T.A.R. Napoli, sentenza n. 5615 del 27 novembre 2019),
- *"nel caso di omessa dichiarazione è legittimo il provvedimento di esclusione, non sussistendo in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all'omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante"* (Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 70 del 7 gennaio 2020).

In merito all'argomentazione secondo cui la *"tenuità della pena, delle modalità della condotta e della vetustà del fatto non avrebbero potuto ricondurre il suddetto fatto all'interno della definizione di "gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"*, si riporta quanto affermato dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza, 28 gennaio 2020, n. 1139, secondo il quale *"Non ha pregio la considerazione secondo cui - in ragione della tenuità della pena, delle modalità della condotta o della vetustà del fatto - la relativa dichiarazione avrebbe potuto essere omessa; spetta infatti alla stazione appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un "grave illecito professionale"; pertanto ai fini del corretto esercizio di tale potere, ciascun concorrente è tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul potere, in capo della stazione appaltante, di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di "integrità o affidabilità" (ex multis, questa Sezione n. 9832/2019, Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649; id. 24 settembre 2018, n. 5500)."*

Con riferimento all'asserita affermazione secondo cui "*l'omissione informativa avendo ad oggetto una pregressa vicenda professionale sanzionata con una condanna NON PASSATA IN GIUDICATO, ben poteva pertanto essere emendata mediante attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 11 (comma 9, n.d.r.) del D.lgs 50/2016, aspetto assolutamente non considerato dall'amministrazione procedente*", giova rammentare che il soccorso istruttorio è stato attivato con nota registro SATER n° PI077788-20 del 13/03/2020, ed è proprio nell'ambito di tale subprocedimento che è stato richiesto alla ditta in questione di integrare le dichiarazioni rese in sede di gara con la "*dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, nonché relativa al possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e lettera l) del Codice dei contratti pubblici, deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80.*"

E' in tale sede, quindi, che avrebbe dovuto essere dichiarato quanto poi emerso in sede di controllo in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, cioè l'esistenza delle condanne penali a carico di taluni di tali soggetti.

Si tenga conto, inoltre, di quanto affermato, al proposito, dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza, 28 gennaio 2020, n. 1139, secondo cui "*L'omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare grave illecito professionale non può poi essere emendata mediante attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore e non soltanto l'oggetto dell'informazione omessa (cfr. ex multis Cons. Stato, 7449/2019, "domina il dovere di fedele redazione e presentazione del DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 d.lgs. n. 50 del 2016, perché – in specificazione normativa dell'immanente principio di buona fede nelle trattative contrattuali – è l'amministrazione e non l'interessato a vagliare la sua meritevolezza e affidabilità in base ai precedenti penali*".

Quanto, infine, al fatto che la "*condanna per lesioni colpose, non passata in giudicato, riguarda solo ed esclusivamente alcuni ...omissis... e non la società quale entità giuridica, occorrendo necessariamente distinguere, specie nelle società di capitali, la società dai soggetti per il tramite dei quali l'Impresa opera, non potendo pertanto l'impresa nella sua globalità rispondere per un fatto costituente reato, anche di lieve entità e non passato in giudicato, riferito ad alcuni ...omissis..., essendo la responsabilità ex art. 27 Cost di carattere esclusivamente personale*", deve confermarsi, oltre al disposto del paragrafo 25 del Disciplinare in merito, già sopra richiamato, il principio per cui qualsiasi condotta *contra legem*, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (ex multis, Consiglio di Stato, sezione V[^], 7 gennaio 2020, n. 70).

Per le motivazioni sopra esposte, il seggio di gara conferma l'esclusione del raggruppamento guidato dalla ditta "Paver Costruzione S.p.A." dal prosieguo della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis), del Codice dei contratti pubblici, per omissione di dichiarazioni dovute.

La comunicazione di conferma di esclusione dalla procedura verrà inviata tramite posta elettronica certificata.

Il seggio di gara dispone, inoltre, di comunicare, con apposita nota da trasmettere ai concorrenti a mezzo SATER, una seduta pubblica virtuale, durante la quale si procederà a verificare la documentazione del secondo concorrente in graduatoria.

Così fatto, letto, sottoscritto.

Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara:

dott.ssa Giuliana Cordani – Presidente del seggio di gara

dott.ssa Ramona Burgazzi - Segretario verbalizzante